

Distacco legittimo se aumenta la professionalità

LAVORO

Anche se comporta nuove mansioni e trasferimento oltre 50 chilometri

Angelo Zambelli

La Cassazione (sentenza 19415/2020) ha escluso che il lavoratore possa chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore, in caso di distacco che abbia comportato, da un lato, il mutamento di mansioni senza il preventivo consenso

del dipendente e, dall'altro, il trasferimento a più di 50 km in assenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

La Suprema corte ha inoltre ritenuto che l'interesse del distaccante possa consistere anche solo nell'incremento della polivalenza professionale individuale del lavoratore, in un contesto di crisi aziendale temporanea e nell'attesa della ripresa produttiva. La sentenza chiarisce che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica in senso stretto, ma di tipo solidaristico: l'importante è che non si risolva in una mera somministra-

zione di manodopera.

Inoltre, sulla base di una interpretazione letterale della normativa, nonché del principio di tassatività e tipicità della sanzione amministrativa, la Corte ha escluso l'azionabilità della tutela costitutiva in caso di distacco disposto in violazione dell'articolo 30, comma 3, del Dlgs 276/2003 (distacco comportante il mutamento di mansioni senza preventivo consenso del lavoratore o il trasferimento a oltre 50 km in assenza delle comprovate ragioni).

In particolare, sotto il profilo dell'ermeneutica letterale, la Cassazione ha evidenziato che la possibilità

di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore è testualmente prevista solo per il caso dell'articolo 30, comma 1, (assenza dell'interesse del distaccante e/o della temporaneità del distacco).

In secondo luogo, la Corte ha osservato che, in base all'articolo 18, comma 5-bis, del Dlgs 276/2003, la sanzione amministrativa (50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione) è applicabile solo nell'ipotesi di distacco privo dei requisiti del comma 1.

La Corte ha, infine, ritenuto ragionevole e bilanciata tale differen-

za, osservando che la diversità fra le ipotesi della mancanza dei requisiti strutturali dell'istituto (interesse del distaccante e temporaneità del distacco) e della violazione delle disposizioni concernenti le modalità operative del distacco, giustifica un differente regime di tutela: solo nel primo caso sarà azionabile la tutela costitutiva e si sarà esposti alla sanzione amministrativa, nella seconda ipotesi deve, invece, ritenersi applicabile solo la tutela civilistica di tipo risarcitorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilsole24ore.com
La versione integrale dell'articolo